

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEDICO/FENICE VENEZIAMESTRE DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 263 del 09.11.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice Veneziaestre di Mestre (Venezia) annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-4.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S. MIRAFIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CIAMPINO ANNI NUOVI/MIRAFIN DEL 13.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 251 del 07.11.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Mirafin di Pomezia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

3. RICORSO DELL'A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L. DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

La C.S.A.:

- preso atto che l'ufficio del Giudice Sportivo ha trasmesso a questa Corte Sportiva solo in data odierna la riserva scritta della società A.C. Este S.r.l. allegata al referto arbitrale;
- ritenuta la necessità di rendere tale documento disponibile a entrambe le parti, rinvia la trattazione del reclamo all'udienza del 13 dicembre 2018, ore 15.00, assegnando termini per il deposito di note difensive fino al 10 dicembre 2018 alla società A.C. Este S.r.l. e fino al 12 dicembre 2018 alla società Virtus Bolzano.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL S.S.D. VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 VIAREGGIO/SAVONA DEL 10.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viareggio 2014 di Viareggio (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL FOOTBALL MILAN LADIES AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/JUVENTUS FC DELL'11.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 28/DCF del 13.11.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Football Milan Ladies di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARRETTA ANTONIO SEGUITO GARA ISERNIA/CASTELFIDARDO DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia F.C. di Isernia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO DELL'A.S.D. PERUGIA FUTSAL AVVERSO A SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERUGIA CF/PELLETTERIE C5 DEL 18.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 316 del 21.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Perugia Futsal di Perugia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/POL. CALCIO BUDONI SEGUITO GARA DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 6 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina